

Cope

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Sig. Cimadamore Daniela nata a Montegranaro il
01/10/1977 , C.F.CMDDNL77R41F522P , residente in
Montegranaro via Elpidiense sud,138 ,
rappresentata e difesa dall'avv.Alessandro
Bargoni , C.F.BRGLSN61M02D542C ,
pec.avvocatobargoni@pec.it , fax 0734/600200, in
virtù di procura a margine del presente atto, ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Fermo, via XXV Aprile 37/B
Ricorrente

Ministero dell'Istruzione Università e
ricerca, ufficio scolastico della regione
Marche ambito territoriale Ascoli Piceno, in
persona del legale rappresentante pro-tempore,
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura
distrettuale dello stato.

1- La sig.Cimadamore docente di primaria sostegno
lavora presso l'istituto scolastico di
ISC Montegranaro, con assegnazione provvisoria



mentre ha la sede stabile in ambito Veneto 24

-Rovigo

2- che faceva domanda di trasferimento nei seguenti ambiti :

marche 6,marche 5,,marche 7,marche
8,marche4,mache3,marche 1,marche 9,marche
2,marche10

con punteggio 15 per ogni ambito richiesto e 21 per l'ambito di ricongiungimento

3 che al contrario veniva assegnato all'ambito Veneto 24

4 che negli ambiti richiesti sono stati trasferiti i seguenti insegnanti pur avendo essi un punteggio di gran lunga inferiore al ricorrente:

a titolo esemplificativo ma ovviamente non esaustivo stante il numero molteplice di altri casi
Capacci chiara punti 15 ambito marche 2

5-Con raccomandata A.R. Del 09 /8/2016 , la ricorrente chiedeva conciliazione ex lege che veniva rigettata dal miur

In diritto

il Mancato trasferimento nell'ambito richiesto dal ricorrente viola il principio generale ed



inderogabile dello scorrimento della graduatoria fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti,

Il Trasferimento come assegnato è illegittimo sussistendo evidenza documentale del mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda con violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. E violazione di legge art.1 c.108 L.107/2015(assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.)dell'art.6 CCNL mobilità scuola del 8/4/2016 e dell'ordinanza ministeriale n.241/2016 nonché dell'art.28 c.1d.p.r.n.487/1994

Tanto premesso il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

che la giustizia adita previa fissazione dell'udienza di discussione accolga le seguenti

CONCLUSIONI

VOGLIA il TRIBUNALE ADITO

DICHIARARE L'ILLEGITTIMITA' DELL'ASSEGNAZIONE DELLA

RICORRENTE ALL'AMBITO veneto n.24 IN LUOGO

DELL'AMBITO marche 2 COME AD ESSA SPETTANTE OVVERO



DI ALTRO INDICATO TRA LE PREFERENZE DELLA DOMANDA
DI TRASFERIMENTO, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLO
SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA.

- dichiarare nullo e privo di efficacia il
contestato trasferimento e l'illegittimità della
assegnazione della ricorrente all'ambito
territoriale veneto 24 in luogo di Marche 2 od
altro indicato nelle preferenze della domanda di
trasferimento, nel rispetto del principio dello
scorrimento della graduatoria *di Vicenza Bay*
- disporre la immediata reintegra del ricorrente
nel posto di lavoro ad essa spettante;

- condannare l'amministrazione scolastica
competente ad assegnare la ricorrente in organico
alle sedi disponibili nell'ambito territoriale
anche o di altra sede elencata nelle preferenze
espresse nell'istanza di trasferimento, *o quelle di Vicenza Bay*
Con vittoria di spese competenze ed onorari.

In via istruttoria si chiede ammettere prova per
interrogatorio sulle seguenti circostanze di fatto:

Provveditore agli studi dell'USP di *Provvedimento BERGAMO*
si indicano a informatori-testi:

- Silvia Silvestri e Mario Alesi del sindacato
SNals

si offrono in comunicazione:




- 1) Domanda di Mobilità
- 2) Domanda di conciliazione
- 3) Esito della mobilità
- 4) Copia bollettino trasferimenti

La causa ha Valore indeterminato la ricorrente è
esentata dal pagamento del contributo unificato in
quanto il reddito familiare è pari ad euro
30.058,06

Fermo li 26/9/2016

Avv.A.Bargoni





N. R.G. 630/2016




TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO

Il Giudice Dott.ssa Federica Manfré,
letto il ricorso che precede, visto l'art. 415 cpc
fissa per la comparizione delle parti e la discussione della causa
l'udienza del 14 marzo 2017 ore 10.00
Fermo, 6 ottobre 2016

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Emma Rossi



Il Giudice
Dott.ssa Federica Manfré



TRIBUNALE DI FERMO

copia conforme all'originale

Fermo, 10 OTT 2016

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Emma Rossi



TRIBUNALE DI FERMO
UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZIONI E PROTESTE

Dall'Ufficio Postale di Fermo li

Ad istanza come in atti,

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'istituto ufficio ho notificato

il presente atto sig

1.1.12 Avvocatura dello Stato Ancona

residente in

per mezzo del servizio postale con plico raccomandato e ricevuta di ritorno

Ufficiale Giudiziario

